

EIOPA-BoS-14/169 IT

Orientamenti sui fondi separati

Introduzione

- 1.1. Conformemente all'articolo 16 regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (in appresso "regolamento EIOPA")¹, l'EIOPA emana orientamenti sui fondi separati.
- 1.2. Gli orientamenti riguardano gli articoli 99, lettera b), 111, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (in appresso "direttiva solvibilità II")², nonché gli articoli 80, 81, 216 e 217 delle misure di attuazione³.
- 1.3. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità di vigilanza di cui alla direttiva solvibilità II.
- 1.4. I presenti orientamenti intendono promuovere un approccio coerente assistendo le imprese e le autorità di vigilanza per quanto riguarda:
 - a) l'individuazione se eventuali elementi dei fondi propri hanno una capacità ridotta di assorbire pienamente le perdite in una prospettiva di continuità aziendale in ragione della loro mancanza di trasferibilità all'interno dell'impresa, tenuto conto delle diverse strutture nazionali, giuridiche e di prodotto negli Stati membri che potrebbero dar luogo a fondi separati e tenuto conto delle modalità di calcolo di detti elementi dei fondi propri;
 - b) la determinazione di ciò che costituisce attività e passività del fondo separato attraverso l'individuazione delle attività e delle passività associate agli elementi dei fondi propri limitati;
 - c) il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per ogni fondo separato in cui il requisito patrimoniale di solvibilità è calcolato utilizzando la formula standard o un modello interno;
 - d) il confronto tra l'importo degli elementi dei fondi propri limitati all'interno del fondo separato e il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale del fondo separato;
 - e) il calcolo da parte delle imprese del requisito patrimoniale di solvibilità in cui esistono uno o più fondi separati;
 - f) nel caso in cui il requisito patrimoniale di solvibilità sia calcolato utilizzando un modello interno, la natura delle prove che le imprese dovrebbero fornire alle autorità di vigilanza al fine di valutare il sistema di misurazione degli effetti di diversificazione, tenendo conto di eventuali limitazioni rilevanti sulla diversificazione derivanti dall'esistenza di fondi separati.

¹ GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 48-83.

² GU L 335 del 17.12.2009, pagg. 1-155.

³ GU L 12 del 17.01.2015, pagg. 1-797.

- 1.5. L'obbligo di calcolare un requisito patrimoniale di solvibilità nozionale in relazione a un fondo separato non impone alle imprese di mantenere un importo di fondi propri all'interno di un fondo separato pari o superiore al requisito patrimoniale di solvibilità nozionale. Tuttavia, se l'importo dei fondi propri all'interno di un fondo separato è inferiore al requisito patrimoniale di solvibilità nozionale, l'impresa non sarà in conformità con il suo requisito patrimoniale di solvibilità, a meno che il totale dei fondi propri sia all'interno del fondo separato sia nelle restanti parti dell'impresa presi siano sufficienti a coprire tale requisito patrimoniale di solvibilità, dopo l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 82 delle misure di attuazione.
- 1.6. I presenti orientamenti, esclusi gli orientamenti 1-5, sono rilevanti per il trattamento dei portafogli di attività e obbligazioni cui un aggiustamento di congruità viene applicato dopo l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza.
- 1.7. Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini hanno il significato definito negli atti giuridici menzionati nell'introduzione.
- 1.8. Gli orientamenti si applicano a partire dal 1º aprile 2015.

Orientamento 1 - Caratteristiche e ambito dei fondi separati

- 1.9. Le imprese dovrebbero individuare i fondi separati con riferimento alle seguenti caratteristiche:
 - a) l'esistenza di una limitazione sulle attività in relazione ad alcune passività in una prospettiva di continuità aziendale, che porterebbe a fondi propri limitati nell'ambito dell'attività di un'impresa, è la caratteristica peculiare di un fondo separato;
 - b) i fondi separati possono sorgere se la partecipazione agli utili forma parte dell'accordo e anche in assenza di una partecipazione agli utili;
 - c) mentre le attività e le passività separate dovrebbero costituire un'unità individuabile come se il fondo separato fosse un'impresa distinta, non è necessario che tali elementi siano gestiti insieme come un'unità separata o formino un comparto a parte per dar luogo a un fondo separato;
 - d) se i proventi o i rendimenti relativi alle attività del fondo separato sono anche soggetti all'accordo sul fondo separato, le imprese sono in grado di risalirvi in qualsiasi momento, vale a dire le imprese sono in grado di individuare gli elementi disciplinati dall'accordo che dà luogo al fondo separato o subordinati a questo.

Orientamento 2 - Accordi e prodotti che sono in genere al di fuori della portata dei fondi separati

- 1.10. Nel processo di individuazione dei fondi separati, le imprese dovrebbero considerare i seguenti accordi e prodotti generalmente al di fuori della portata dei fondi separati:
 - a) prodotti tradizionali collegati a quote (unit-linked), di cui all'articolo 132, paragrafo 3, della direttiva solvibilità II;

- b) prodotti tradizionali collegati a indici (index-linked), di cui all'articolo 132, paragrafo 3, della direttiva solvibilità II;
- c) riserve, comprese le riserve tecniche e le riserve di perequazione e le riserve costituite in conti o bilanci redatti secondo le disposizioni applicabili in una particolare giurisdizione non sono fondi separati solo in virtù del fatto che sono costituiti in tali bilanci;
- d) l'attività di riassicurazione tradizionale a patto che i contratti individuali non generino limitazioni sulle attività delle imprese;
- e) attività di copertura e accordi analoghi che sono stabiliti allo scopo di proteggere i contraenti in caso di procedure di liquidazione, per i contraenti dell'impresa nel suo complesso o per le sezioni o gruppi di contraenti dell'impresa, fra cui le attività individuate nel registro in conformità degli articoli 275, lettera a), e 276 della direttiva solvibilità II (registro speciale);
- f) separazione tra attività vita e non vita presso imprese multirami che svolgono contemporaneamente attività di assicurazione vita e non vita o malattia di cui agli articoli 73 e 74 della direttiva solvibilità II, senza trascurare il fatto che un fondo separato può ancora sorgere all'interno di una o entrambe le parti componenti delle imprese multirami, a seconda della natura dell'attività sottostante;
- g) le riserve di utili non sono separate unicamente in virtù del fatto che sono riserve di utili, ma potrebbero esserlo se fossero generate all'interno di un fondo separato;
- h) cessione di un portafoglio in seno a un'impresa nel corso di una riorganizzazione di un'attività, in cui la separazione delle attività in relazione all'attività esistente dell'impresa ricevente dalle attività del portafoglio ceduto non costituisce un fondo separato, se questa separazione è stata istituita nel quadro della legislazione nazionale per proteggere l'attività esistente dal fondo che viene ceduto esclusivamente su base temporanea;
- i) fondi di esperienza, dove i contraenti hanno diritto a una quota dell'esperienza del fondo secondo la modalità, in genere una percentuale minima predefinita, stabilita nella documentazione della polizza, e non hanno diritto agli importi non assegnati in conformità con quanto specificato nel meccanismo di partecipazione agli utili. Gli importi assegnati ai contraenti sono inclusi nelle riserve tecniche. Gli importi non assegnati ai contraenti sono completamente trasferibili, possono essere restituiti agli azionisti o ad altri fornitori di capitali, possono essere utilizzati per assorbire le perdite, se e quando si presentano o possono essere, senza obbligo, usati per aumentare i benefici dei contraenti e possono quindi far parte dei fondi propri non soggetti a limitazioni.

Orientamento 3 - Limitazioni che danno origine a fondi separati

- 1.11. Le imprese dovrebbero individuare la natura di eventuali limitazioni che riguardano le attività e i fondi propri nell’ambito delle loro attività e le passività associate in relazione ai contratti, contraenti o rischi per i quali possono essere utilizzati tali attività e fondi propri.
- 1.12. Al fine di identificare eventuali limitazioni che comportano un fondo separato, le imprese dovrebbero prendere in considerazione almeno:
 - a) i termini contrattuali;
 - b) qualsiasi accordo giuridico distinto che si applica in aggiunta ai termini di una polizza;
 - c) le disposizioni contenute in articoli, statuti o altra documentazione che danno luogo alla formazione o all’organizzazione dell’impresa;
 - d) leggi e regolamenti nazionali in materia di concezione di un prodotto o la conduzione del rapporto tra le imprese e i loro contraenti: i fondi separati sorgerebbero se, a seguito di disposizioni di legge di interesse generale in uno Stato membro, l’impresa deve applicare particolari attività solo ai fini di una particolare parte della sua attività;
 - e) disposizioni del diritto dell’Unione europea, siano esse recepite o direttamente applicabili;
 - f) accordi stabiliti per ordine di un tribunale o altra autorità competente che richiedono la separazione o limitazioni relativamente ad attività o fondi propri al fine di proteggere uno o più gruppi di contraenti.
- 1.13. Le imprese dovrebbero tenere conto di tutte le limitazioni che riguardano le attività e i fondi propri in essere nel momento del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, indipendentemente dal periodo di tempo per il quale tali limitazioni si applicano in condizioni normali.

Orientamento 4 - Ambito del trattamento dei fondi separati

- 1.14. Le imprese che individuano le caratteristiche e le limitazioni che danno origine al trattamento di fondi separati dovrebbero perlomeno confrontare gli accordi all’interno della loro attività con i seguenti tipi di fondi separati:
 - a) un fondo di attività e passività in relazione all’attività di partecipazione agli utili (“con profitti”) che è disponibile solo per coprire le perdite derivanti per particolari contraenti o in relazione a particolari rischi e se sussistono gli aspetti seguenti:
 - (i) i contraenti nell’ambito del fondo separato hanno diritti diversi per quanto concerne altre attività sottoscritte dall’impresa;
 - (ii) esistono limitazioni sull’uso delle attività, e il rendimento su tali attività, all’interno di tale fondo per soddisfare le passività o le perdite accumulate al di fuori del fondo;

- (iii) un eccesso di attività rispetto alle passività è generalmente mantenuto nel fondo e questo eccesso è limitato ai fondi propri, in quanto il suo utilizzo è soggetto alle limitazioni di cui al punto ii);
- (iv) vi è generalmente una partecipazione agli utili nel fondo separato in cui i contraenti ricevono una percentuale minima degli utili generati nel fondo distribuiti attraverso prestazioni supplementari o premi inferiori e, se del caso, gli azionisti possono quindi ricevere il saldo di tali utili;
- b) un accordo giuridicamente vincolante o trust creato a beneficio dei contraenti dove, all'interno della documentazione della polizza o separatamente da questa, un accordo prevede alcuni proventi o attività che sono posti in un trust o soggetti a un accordo o onere giuridicamente vincolante a beneficio dei contraenti specifici;
- c) fondi separati, che riflettono le limitazioni sulle attività particolari o su fondi propri, come specificato negli articoli, nello statuto o altra documentazione che dà luogo alla formazione o all'organizzazione dell'impresa;
- d) fondi separati che sorgono per riflettere l'effetto delle limitazioni o degli accordi previsti dalla legislazione nazionale;
- e) accordi che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione europea, fra cui la direttiva solvibilità II e le misure di attuazione:
 - (i) l'articolo 304 della direttiva solvibilità II, che introduce un requisito per la separazione riguardo ad attività pensionistiche aziendali o professionali e prestazioni pensionistiche. Di conseguenza, questo tipo di fondo separato deve essere considerato un aggiustamento potenziale ai fondi propri in base agli articoli 80 e 81 delle misure di attuazione. Tuttavia, quanto prescritto all'articolo 217 delle misure di attuazione per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità come la somma del requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per i fondi separati e la restante parte non si applica, in quanto l'articolo 304 della direttiva solvibilità II consente il rilevamento degli effetti di diversificazione, a condizione che gli interessi dei contraenti e dei beneficiari in altri Stati membri siano salvaguardati;
 - (ii) l'articolo 4 della direttiva 2003/41/CE, che prevede la possibilità per gli Stati membri di applicare alcune disposizioni di tale direttiva all'attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali delle imprese di assicurazione, subordinatamente al requisito di separazione applicabile alle attività e passività di tale attività. Tale disposizione può essere rilevante in relazione all'attività trattata in questo modo per le imprese che non hanno ricevuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 304 della direttiva solvibilità II. In tal caso si applicano i requisiti di cui agli articoli 81 e 217 delle misure di attuazione. Fino al 31 dicembre 2019, l'articolo 308 *ter*,

paragrafo 15, della direttiva solvibilità II fornisce una misura transitoria per questa attività che autorizza l’uso di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative adottati dagli Stati membri concernenti gli articoli pertinenti della direttiva 2002/83/CE.

- 1.15. Le imprese dovrebbero riconoscere che la trasferibilità ridotta delle attività e la portata della diversificazione tra il portafoglio assegnato dell’aggiustamento di congruità e la restante parte dell’impresa significa che le valutazioni, le ipotesi e i calcoli di cui agli articoli 81, 216, 217 e 234 delle misure di attuazione si applicano a tali portafogli dell’aggiustamento di congruità. Le imprese dovrebbero applicare gli orientamenti 6-17 se dispongono di portafogli di aggiustamenti di congruità.

Orientamento 5 - Rilevanza

- 1.16. Qualora un fondo separato non sia rilevante, l’articolo 81 delle misure di attuazione consente alle imprese di escludere la quantità totale di elementi dei fondi propri limitati dall’importo ammissibile diretto a coprire il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo. In questo caso, ai sensi dell’articolo 216 delle misure di attuazione, le imprese non sono tenute a calcolare un requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per il fondo separato. Tuttavia, le imprese dovrebbero includere le attività e le passività del fondo separato non rilevante all’interno della restante parte dell’impresa. Tali attività e passività faranno parte di calcolo complessivo del requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese.

- 1.17. Le imprese dovrebbero prendere in considerazione la rilevanza di un fondo separato valutando:

- i rischi derivanti o coperti dal fondo separato;
- le attività e le passività all’interno del fondo separato;
- l’importo dei fondi propri limitati all’interno del fondo separato, la volatilità di tali importi nel tempo e la percentuale dei fondi propri complessivi rappresentata dai fondi propri limitati;
- la percentuale del totale delle attività dell’impresa e dei requisiti patrimoniali che il fondo separato rappresenta, singolarmente o in combinazione con altri fondi separati;
- il probabile impatto del fondo separato sul calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità a causa della portata limitata della diversificazione del rischio.

Orientamento 6 - Attività in un fondo separato

- 1.18. Le imprese dovrebbero individuare le attività in un fondo separato come comprendente qualsiasi attività specifica o gruppi di attività, nonché eventuali flussi di cassa correlati, che sono limitati da accordi all’origine del fondo separato, come descritto nell’orientamento 3.

Orientamento 7 - Passività in un fondo separato

- 1.19. Le imprese dovrebbero individuare le passività in un fondo separato come comprendente solo le passività correttamente attribuibili alle polizze o ai rischi coperti dal fondo separato o quelli per i quali possono essere utilizzate le attività oggetto di limitazione. Nel determinare le passività di un fondo separato per l’attività di partecipazione agli utili, le imprese dovrebbero includere nella migliore stima delle passività eventuali future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale che l’impresa prevede di versare.
- 1.20. Le imprese dovrebbero garantire che la valutazione delle passività, anche quando le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale, utilizzate ai fini dei calcoli del fondo separato è la stessa della valutazione che ne sarebbe derivata per le passività se non fossero state incluse in un fondo separato.

Orientamento 8 - Cessioni future agli azionisti

- 1.21. Quando si applica l’articolo 80, paragrafo 2, delle misure di attuazione, le imprese dovrebbero considerare le cessioni future attribuibili agli azionisti come:
 - a) pertinenti esclusivamente nel contesto dell’attività di partecipazione agli utili;
 - b) esistenti quando le corrispondenti future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale sono rilevate nella migliore stima delle passività;
 - c) facenti parte dell’eccedente di attività del fondo separato rispetto alle passività, e non come una passività del fondo separato;
 - d) comprendenti le cessioni che riguardano i bonus dichiarati già inclusi nelle prestazioni garantite, ma dove la corrispondente distribuzione agli azionisti non è ancora stata ceduta al di fuori del fondo separato.

Orientamento 9 - Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità nozionale di un fondo separato: formula standard

- 1.22. Le imprese dovrebbero effettuare le seguenti operazioni nell’applicazione della metodologia di cui all’articolo 217 delle misure di attuazione:
 - a) in applicazione della metodologia di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità alle attività e passività in un fondo separato, come se il fondo separato fosse un’impresa separata, le imprese dovrebbero includere un requisito patrimoniale per il rischio operativo, nonché eventuali aggiustamenti rilevanti per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite;
 - b) nell’aggregare i requisiti patrimoniali alla luce dello scenario peggiore per l’impresa nel suo complesso per ogni sottomodulo e modulo di rischio che utilizzano la procedura per l’aggregazione della formula standard prescritta dall’articolo 104 della direttiva solvibilità II, le imprese possono rilevare la diversificazione dei rischi all’interno del fondo separato;

- c) il requisito patrimoniale a livello di ciascun fondo separato dovrebbe essere calcolato al netto dell'effetto di attenuazione di eventuali future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale. Quando esiste una partecipazione agli utili, le ipotesi relative alla variazione dei tassi di bonus futuri dovrebbero essere realistiche e tenere in debito conto l'impatto dello shock a livello del fondo separato, compreso l'impatto sul valore delle future cessioni attribuibili agli azionisti, e a alle prescrizioni contrattuali, di legge o statutarie che regolano il meccanismo di partecipazione agli utili;
- d) se, a seguito di scenari bidirezionali, l'onere del rischio per lo scenario peggiore è negativo, anche dopo aver tenuto conto di ogni potenziale aumento delle passività dovuto ai meccanismi di partecipazione agli utili, e pertanto si traduce con un aumento dei fondi propri di base all'interno del fondo separato, allora l'onere dovrebbe essere fissato a zero.

Orientamento 10 - Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità nozionale di un fondo separato: modello interno

1.23. Per calcolare il requisito patrimoniale solvibilità nozionale per un fondo separato, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, lettera a), delle misure di attuazione, le imprese dovrebbero garantire che:

- a) il modello interno sia in grado di eseguire il calcolo del requisito patrimoniale nozionale per ciascun fondo separato, come se ciascun fondo separato fosse un'impresa distinta che persegue solo attività incluse in tale fondo separato;
- b) il calcolo di ciascun requisito patrimoniale di solvibilità nozionale sia coerente con il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per l'impresa nel suo complesso;
- c) le tecniche di attenuazione del rischio e le future misure di gestione prese in considerazione per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità nozionale di ciascun fondo separato siano coerenti con le tecniche di attenuazione del rischio e delle future misure di gestione prese in considerazione per l'attività dei fondi separati nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per l'impresa nel suo complesso, e con l'orientamento 9;
- d) la metodologia e le ipotesi applicate nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità nozionale ai fini di ciascun fondo separato debbano essere coerenti con quelli utilizzati per gli stessi tipi di attività, passività e rischi nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per l'impresa nel suo complesso;
- e) utilizzi solo le tecniche di attenuazione del rischio, le future misure di gestione, le metodologie o le ipotesi per calcolare un requisito patrimoniale di solvibilità nozionale che differisce da quelli utilizzati nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per l'impresa nel suo insieme quando necessario per produrre un requisito patrimoniale di solvibilità nozionale conforme, e la giustificazione per eventuali differenze sia documentata.

Orientamento 11 - Determinare se i fondi propri limitati all'interno di un fondo separato superano il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale: formula standard e modello interno

- 1.24. Le imprese dovrebbero confrontare la quantità degli elementi dei fondi propri limitati all'interno del fondo separato con il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale del fondo separato calcolato, come stabilito negli orientamenti 9 o 10.
- 1.25. L'effetto dell'aggiustamento richiesto dall'articolo 81, paragrafo 2, delle misure di attuazione è di consentire soltanto un importo di fondi propri pari al requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per contribuire alla copertura del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa nel suo complesso e la copertura del requisito patrimoniale minimo.
- 1.26. Se l'importo dei fondi propri all'interno di un fondo separato è pari o inferiore al requisito patrimoniale di solvibilità nozionale del fondo separato, le imprese non dovrebbero operare alcun aggiustamento ai fondi propri dal momento che esistono elementi dei fondi propri limitati superiori al requisito patrimoniale di solvibilità nozionale. In questo caso, tutti i fondi propri all'interno del fondo separato sono disponibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo.

Orientamento 12 - Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa nel suo insieme, in presenza di fondi separati: formula standard

- 1.27. Nel calcolare un requisito patrimoniale di solvibilità nozionale distinto per la restante parte dell'impresa, le imprese dovrebbero trattare le attività e le passività di quella restante parte dell'impresa come se fossero un'impresa separata e applicare l'orientamento 9.
- 1.28. Fatto salvo l'articolo 227, paragrafo 2, delle misure di attuazione, per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità come la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità nozionali di ciascun fondo separato e per la restante parte dell'impresa, le imprese non dovrebbero tener conto di eventuali prestazioni di diversificazione fra fondi separati o tra fondi separati e la restante parte dell'impresa.
- 1.29. Le imprese dovrebbero impostare tutti i requisiti patrimoniali di solvibilità nozionali negativi a zero prima di aggregare tali importi con eventuali requisiti patrimoniali di solvibilità nozionali positivi di fondi separati e la restante parte dell'impresa.

Orientamento 13 - Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa nel suo insieme, in presenza di fondi separati: modello interno

- 1.30. Ai sensi dell'articolo 234, lettera b), punto ii), delle misure di attuazione, le imprese che utilizzano un modello interno dovrebbero garantire che:
 - a) considerino il modo in cui il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per ciascun fondo separato viene calcolato;

- b) considerino in che modo il sistema per la misurazione degli effetti di diversificazione tiene conto di eventuali limitazioni alla diversificazione che derivano dall'esistenza di fondi separati; e
- c) forniscano prove e informazioni alle autorità di vigilanza in relazione alle seguenti questioni:
 - (i) la natura dell'attività di assicurazione all'interno di ciascun fondo separato rilevante e in che modo questo è identico o diverso dall'attività svolta in altri fondi separati e la restante parte dell'impresa;
 - (ii) il grado di correlazione dei rischi connessi a tali aree di attività;
 - (iii) dati storici che dimostrano l'incidenza delle perdite che interessano diverse parti dell'attività;
 - (iv) la logica e la natura delle limitazioni che riguardano ciascun fondo separato rilevante;
 - (v) una spiegazione della fonte della diversificazione alla luce di tali limitazioni e l'identificazione delle variabili chiave alla base delle dipendenze;
 - (vi) un'analisi dell'eventuale dipendenza non lineare e qualsiasi mancanza di diversificazione rilevante in scenari estremi;
 - (vii) la misura in cui i dati forniti ai punti i)-vi) sostengono l'osservazione degli effetti di diversificazione fra i fondi separati o tra fondi separati e la restante parte dell'impresa.

1.31. Ai sensi dell'articolo 234, lettera b), punto ii), delle misure di attuazione, le autorità di vigilanza dovrebbero valutare:

- a) il modo in cui il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale è calcolato, e le prestazioni di diversificazione sono prese in considerazione nel modello interno;
- b) se le ipotesi alla base del sistema utilizzato per misurare gli effetti di diversificazione sono giustificati su base empirica per quanto riguarda gli elementi di cui al paragrafo 1.30, lettera c).

Orientamento 14 - Applicazione della metodologia di calcolo ai fondi separati analoghi

1.32. Se un'impresa cerca di applicare la stessa metodologia di calcolo a fondi separati multipli che presentano caratteristiche simili, dovrebbe dimostrare secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità di vigilanza che la metodologia produce risultati sufficientemente accurati per ciascuno dei fondi separati analoghi.

Orientamento 15 - Valutazione continua: le azioni da parte dell'impresa che utilizza un modello interno

1.33. In caso di cambiamenti di circostanze che riguardano l'accuratezza delle prove o delle informazioni fornite in accordo con l'orientamento 13, e che possono influenzare la valutazione della autorità di vigilanza sul fatto che la riduzione della diversificazione si rifletta nei prodotti del modello interno dell'impresa, le imprese dovrebbero stabilire se sia necessaria una modifica al modello interno, seguendo la politica sulle modifiche del modello interno. Le imprese dovrebbero segnalare alle autorità di vigilanza ogni successiva modifica non rilevante nell'ambito della segnalazione trimestrale di modifiche non rilevanti. Le imprese dovrebbero presentare alle autorità di vigilanza una richiesta di approvazione di modifiche classificate come rilevanti attenendosi alla politica sulle modifiche del modello interno.

Orientamento 16 - Valutazione continua: le azioni da parte dell'autorità di vigilanza per i modelli interni

1.34. Le autorità di vigilanza dovrebbero stabilire procedure per esaminare le informazioni ricevute dalle imprese riguardo alle eventuali modifiche alla capacità continua di un modello interno di fornire risultati che riflettono adeguatamente la diversificazione tra o fra i fondi separati rilevanti e la restante parte dell'impresa cui è applicato.

Orientamento 17 - Segnalazione del requisito patrimoniale di solvibilità suddiviso per moduli di rischio riguardo alle imprese con fondi separati o portafogli di aggiustamenti di congruità

1.35. Nel calcolare l'importo del requisito patrimoniale di solvibilità suddiviso per moduli di rischio ai fini dell'informativa, ai sensi dell'articolo 311, paragrafo 2, lettera a), delle misure di attuazione e la comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 297, paragrafo 2, lettera b), delle misure di attuazione, le imprese che utilizzano la formula standard dovrebbero individuare gli effetti di non diversificazione. A tal fine, le imprese dovrebbero assegnare per moduli di rischio la differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità nozionali calcolati ai sensi dell'articolo 217 delle misure di attuazione e il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa, come se non ci fosse alcuna perdita di diversificazione. Nel calcolare questa differenza, le imprese potrebbero utilizzare una delle semplificazioni di cui all'allegato tecnico. Il metodo utilizzato dovrebbe essere applicato nel tempo.

Norme sulla conformità e sulla segnalazione

1.36. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento EIOPA. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.

- 1.37. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.
- 1.38. Le autorità competenti confermano all'EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.
- 1.39. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.

Disposizione finale sulle revisioni

- 1.40. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell'EIOPA.

Allegato tecnico - Semplificazioni per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità come se non ci fosse alcuna perdita di diversificazione (orientamento 17)

Semplificazione 1 (sommatoria diretta a livello di sottomodulo)

1.41. Il requisito patrimoniale di solvibilità come se non ci fosse alcuna perdita di diversificazione è calcolato come segue:

- a) per ogni sottomodulo dei moduli di rischio della sottoscrizione vita, sottoscrizione non vita, sottoscrizione malattia, di mercato e di inadempimento della controparte, il requisito patrimoniale lordo dell'entità è calcolato come la somma dei requisiti patrimoniali (lordi) nei fondi separati nella restante parte;
- b) i requisiti patrimoniali dell'entità per i moduli di rischio della sottoscrizione vita, sottoscrizione non vita, sottoscrizione malattia, di mercato e di inadempimento della controparte sono calcolati aggregando i risultati dei sottomoduli determinati in precedenza, utilizzando le matrici di correlazione pertinenti;
- c) il requisito patrimoniale dell'entità per il rischio operativo e di beni immateriali è calcolato come la somma dei requisiti patrimoniali in tutti i fondi separati e nella restante parte;
- d) l'aggiustamento per la perdita della capacità di assorbimento delle riserve tecniche e delle imposte differite viene calcolato come la somma di tali aggiustamenti in tutti i fondi separati e nella restante parte;
- e) il requisito patrimoniale di solvibilità come se non vi fosse alcuna perdita di diversificazione si ottiene utilizzando la consueta formula del requisito patrimoniale di solvibilità (ai sensi dell'articolo 103 della direttiva solvibilità II), prendendo come input tutti i numeri calcolati sopra.

Semplificazione 2 (sommatoria diretta a livello di modulo)

1.42. Il requisito patrimoniale di solvibilità come se non ci fosse alcuna perdita di diversificazione è calcolato come segue:

- a) per ogni modulo di rischio (sottoscrizione vita, sottoscrizione non vita, sottoscrizione malattia, mercato e inadempimento della controparte), il requisito patrimoniale lordo dell'entità è calcolato come la somma dei requisiti patrimoniali (lordi) nei fondi separati nella restante parte;
- b) il requisito patrimoniale dell'entità per il rischio operativo e di beni immateriali è calcolato come la somma dei requisiti patrimoniali in tutti i fondi separati e nella restante parte;
- c) l'aggiustamento per la perdita della capacità di assorbimento delle riserve tecniche e delle imposte differite viene calcolato come la somma di tali aggiustamenti in tutti i fondi separati e nella restante parte;

- d) il requisito patrimoniale di solvibilità come se non vi fosse alcuna perdita di diversificazione si ottiene utilizzando la consueta formula del requisito patrimoniale di solvibilità (ai sensi dell'articolo 103 della direttiva solvibilità II), prendendo come input tutti i numeri calcolati sopra.